

Nel caso in cui le graduatorie di istituto non siano state compilate per mancanza di aspiranti, ovvero siano state già esaurite, il dirigente scolastico utilizzerà, per la nomina di supplenti temporanei, il personale inserito nelle graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di vicinorietà.

Art. 10

Casi di incompatibilità

La funzione del docente è incompatibile con altro rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore, o amministratore di scuole o convitti privati.

L'eventuale nomina a supplente temporaneo spettante agli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma verrà conferita con l'avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per l'ufficio di insegnante e alla contestuale rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.

I supplenti che prestano servizio in un ordine di scuola non possono contemporaneamente prestare servizio in altri ordini di scuola, salvo il caso di completamento di orario di cui all'art. 4 del D.M. n. 131 del 13 giugno 2007.

Art. 11

Presentazioni documenti - Autocertificazione

All'atto della nomina e comunque non oltre 30 giorni dall'assunzione in servizio, l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al capo d'istituto l'autocertificazione di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 3 della presente ordinanza, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e produrre altresì il certificato di idoneità fisica.

Art. 12

Conferimento di supplenze temporanee

Le nomine di supplenze temporanee sono disposte dal dirigente scolastico sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dei precedenti articoli e solo subordinatamente alla completa utilizzazione dei docenti di ruolo ai sensi della legge regionale n. 15/90, e cioè dopo avere accertato che non esistano insegnanti soprannumerari non occupati nell'ambito della stessa istituzione scolastica o nel comune.

Le nomine devono essere precedute da preavviso da effettuarsi con telegramma, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con fonogramma, da registrare agli atti della scuola con l'indicazione della data, dell'ora della comunicazione e della persona che abbia dato la risposta.

I dirigenti scolastici dispongono il conferimento delle nomine avendo cura - nell'ipotesi di supplenze aventi la stessa decorrenza - di consentire agli aspiranti, con migliore collocazione in graduatoria, la scelta della supplenza di maggiore gradimento.

L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita comporta la decadenza della nomina conferita nonché il depennamento dell'aspirante dalla graduatoria di circolo per l'anno scolastico cui si riferisce la nomina stessa.

Non è consentito lasciare una supplenza per accettarne un'altra a meno che quest'ultima sia conferita fino alla chiusura dell'anno scolastico.

L'interessato che, dopo avere accettato la nomina e dopo avere assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo non può essere assunto in altra scuola, e ciò per la durata dell'anno scolastico in corso.

La nomina ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, anche nel caso in cui questa sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito.

Nel caso in cui il titolare per il cui posto si è proceduto al conferimento di supplenza si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità per un ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata sino al rientro del titolare.

Nell'ipotesi in cui l'insegnante avente diritto alla riduzione dell'orario giornaliero di servizio per allattamento si assenti anche per le rimanenti ore, il supplente inizialmente nominato per la copertura delle ore relative alla riduzione d'orario dovrà essere nominato per l'intero orario di insegnamento.

I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di pubblicare all'albo della scuola i provvedimenti di nomina immediatamente dopo l'accettazione e di tenerli affissi per 15 giorni.

Avverso i provvedimenti di nomina adottati dal dirigente scolastico è ammesso reclamo da parte dei singoli interessati, ai sensi della normativa citata in premessa, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato.

Avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 13

Trattamento giuridico ed economico

Agli insegnanti supplenti temporanei nelle scuole dell'infanzia regionali si applicano le norme di stato giuridico ed economico del corrispondente personale statale, secondo le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007.

Art. 14

Disposizioni generali

Le nomine degli insegnanti non di ruolo nelle scuole dell'infanzia regionali sono disposte esclusivamente sulla scorta delle norme fissate con la presente ordinanza.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa statale in quanto compatibile.

Palermo, 20 dicembre 2007.

MONTEROSSO

Allegati

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI

(ai sensi delle tabelle 1 e 2 annesse alla presente ordinanza dirigenziale)

La compilazione della presente scheda di valutazione dei titoli avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare: i dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi

dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Titolo di accesso

conseguito il presso
con la seguente votazione

Titoli culturali

Preferenze

Si fa riferimento all'art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

ente data e numero dell'atto
ente data e numero dell'atto

Titoli di servizio

Data

Firma

(In caso di spazio insufficiente, l'elencazione dei titoli può proseguire in altre pagine, debitamente sottoscritte).

Modello A

GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA REGIONALE
PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2007-2008 E 2008-2009
Domanda di nuova inclusione

| | |
|--------------------------------------|---|
| Al dirigente scolastico di: | Riservato all'ufficio accettante Protocollo n. Del/...../..... |
| Denominazione | |
| Indirizzo c.a.p. | |
| Comune provincia | |

| | |
|--|--|
| <i>Dati anagrafici</i> | |
| Cognome | |
| Nome | |
| Nato/a il/...../..... comune di prov. | |
| Codice fiscale | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Recapito</i> | |
| Indirizzo | |
| Comune | c.a.p. prov. |
| Primo recapito telefonico | Secondo recapito telefonico |

Data

Firma

Il/la sottoscritto/a
ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di codesto circolo e/o istituto per supplenze a posti di insegnamento nelle sezioni di scuola dell'infanzia regionale, ai sensi degli artt. 39, 46, 71, 72 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

Dichiara

a) di essere cittadin... italian..., ovvero cittadin... del seguente paese dell'Unione europea:
e, in quest'ultimo caso, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. C), del D.M. n. 53/2007;
b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di
....., ovvero di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo,
ovvero di essere stat... cancellat... dalle liste elettorali a causa di

c) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:

d) di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti

e) di non aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica, ovvero di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica disposto da (indicare l'autorità scolastica):
..... (se temporanea) per il periodo dal/...../..... al/...../.....;

f) di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi della leva:

g) di chiedere l'inclusione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza dirigenziale del, le seguenti altre istituzioni scolastiche (fino ad un massimo di cinque):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

h) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. n. 53/2007;

i) di aver titolo all'attribuzione delle seguenti preferenze:
1) 2) 3)

Data

Firma

Il/la sottoscritto/a
ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inclusione nelle graduatorie di codesto circolo e/o istituto per supplenze a posti di insegnamento nelle sezioni di scuola dell'infanzia regionale, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

Dichiara

1) di essere inserito/a nella corrispondente graduatoria per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia statali della provincia di

..... redatta ai sensi del decreto 16 marzo 2007 e più precisamente:

Graduatoria provinciale ad esaurimento

- 1^a fascia con punti: al posto
- 2^a fascia con punti: al posto
- 3^a fascia con punti: al posto

ovvero

2) di non essere inserito/a nelle graduatorie ad esaurimento e di chiedere l'inserimento nelle seguenti graduatorie di istituto di:

- 2^a fascia, in base al seguente titolo di accesso:
-;
- 3^a fascia, in base al seguente titolo di studio:
-

Si allega alla presente la scheda di valutazione dei titoli (1).

Data

Firma

Il/la sottoscritt.....
ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, autorizza l'amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Data

Firma

(1) L'allegata scheda di valutazione dei titoli va compilata esclusivamente dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in 2^a o 3^a fascia delle graduatorie di istituto.

Tabella 1

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA REGIONALE DI III FASCIA**

A) Titolo di studio d'accesso

1) Al titolo di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesto per l'accesso al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio: punti 12 più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110.

La votazione del titolo medesimo deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

B) Altri titoli di studio, abilitazioni all'insegnamento e idoneità non specifici (fino ad un massimo di 12 punti)

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di concorsi, per titoli ed esami, o altri esami ai soli fini abilitativi: punti 3 per ogni titolo.

C) Altri titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 22 punti)

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:

1) dottorato di ricerca, al conseguimento del titolo: punti 12 (si valuta un solo titolo);

2) diploma di specializzazione pluriennale: punti 6 (si valuta un solo titolo);

3) master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria: punti 3;

4) attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria: punti 1.

E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3 titoli complessivi.

D) Titoli di servizio

1) Servizio specifico

a) Per lo specifico servizio di insegnamento di scuola dell'infanzia, prestato rispettivamente: scuole statali o paritarie o istituzioni convittuali statali:

- per ogni anno: punti 12;
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

2) Servizio non specifico

a) Per il servizio di insegnamento o di istitutore non specifico, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):

- per ogni anno: punti 6;
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

3) Altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività di insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

- a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;
- b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia e primario.

Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50 (fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico).

NOTE AL PUNTO D)

Titoli di servizio

1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'amministrazione degli affari esteri nonché in scuole di paesi dell'Unione europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

3) Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio in Italia.

4) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2).

5) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dall'1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.

6) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

7) Il servizio svolto in attività di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione.

8) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3).

9) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1), 2) e 3) danno luogo a valutazione differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.

10) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curriculari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, son valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curriculari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutabili, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3).

Tabella 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA REGIONALE DI II FASCIA

A) Titoli abilitanti di accesso alla graduatoria

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, per l'abilitazione a seguito di sessioni riservate, per la laurea in scienze della formazione primaria (1), indirizzo scuola dell'infanzia, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12.

Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

— per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59: punti 4;

- per il punteggio da 60 a 65: punti 5;
- per il punteggio da 66 a 70: punti 6;
- per il punteggio da 71 a 75: punti 7;
- per il punteggio da 76 a 80: punti 8;
- per il punteggio da 81 a 85: punti 9;
- per il punteggio da 86 a 90: punti 10;
- per il punteggio da 91 a 95: punti 11;
- per il punteggio da 96 a 100: punti 12.

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1):

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n. 124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitanti.

A.3) In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1):

— per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia con la laurea in scienze della formazione, secondo lo specifico indirizzo, sono attribuiti ulteriori punti 30.

A.4) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.3), in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 6.

B) Servizio di insegnamento o di educatore

B.1) Per il servizio prestato nella scuola dell'infanzia statale ovvero nelle scuole paritarie (2), ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, sono attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole dell'infanzia autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1) e B.2):

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo al posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale del corso di laurea in scienze della formazione primaria, qualora utilizzato come titolo di accesso;

c) il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli affari esteri, nonché nelle scuole dell'Unione europea, riconosciuto dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

d) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:

1) il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50% del punteggio previsto al punto B.1, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 (3).

2) il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado non è valutabile.

C) Altri titoli (fino ad un massimo di punti 30)

C.1) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quello che dà accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria sono attribuiti (4) (5): punti 3.

C.2) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A.1) e relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola primaria, sono attribuiti: punti 3.

C.3) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.2): a) le idoneità e le abilitazioni per le scuole secondarie non sono valutabili.

C.4) Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto (6). (Si valuta un solo titolo): punti 12.

C.5) Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D. S.) (7). (Si valuta un solo titolo): punti 6.

C.6) Per ogni diploma di perfezionamento, master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1.500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (7) (8), (fino ad un massimo di tre) sono attribuiti: punti 3.

C.7) Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (7) (8) (fino ad un massimo di tre) sono attribuiti: punti 1.

NOTE TABELLA 2

Titoli di servizio

(1) La laurea in scienze della formazione ha assunto valore abilitante, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

(2) Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dall'1 settembre 2000 è valutato per intero.

(3) Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di sei mesi.

(4) Si valutano solo le lauree almeno quadriennali. I diplomi di 1° livello dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili. Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.

(5) Non sono valutabili i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado.

(6) Si valutano anche i titoli rilasciati dai paesi dell'Unione europea. Per i diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca si rinvia all'allegato 4 del decreto del M.P.I., 31 marzo 2005.

(7) Per i titoli di cui ai punti C.6) e C.7) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C.5), fino ad un massimo di punti 10. Si valutano solo i titoli rilasciati da università statali e non statali legalmente riconosciute.

(8) La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti.

(2007.51.3721)088*